



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

DELIBERAZIONE N. 611 DEL 11.11.2021 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ELEZIONI 2022 – FASCE DI CONTRIBUENZA – VALUTAZIONE RICORSI -

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre alle ore 21:00 mediante collegamento su piattaforma GoToMeeting per evitare assembramenti e spostamenti in attuazione del D.P.C.M. 8.3.2020 e s.m.i..

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte viene oggi convocata la Deputazione Amministrativa per deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti:

- il PRESIDENTE: Dino Assietti
- il DIRETTORE: Alessandro Iacopino che svolge le funzioni di Segretario

Sono altresì presenti n. 2 DEPUTATI, come da seguente prospetto:

DELEGATO	PRESENTE/ASSENTE
Biollino Elvio	ASSENTE
Casalotti Luigino	ASSENTE
Cattaneo Alberto	PRESENTE
Pellerei Marco	PRESENTE

E' presente n.1 REVISORE, come da seguente prospetto:

DELEGATO	PRESENTE/ASSENTE
Maurizio Amede	PRESENTE
Annalisa Francese	ASSENTE
Cristiano Baucè	ASSENTE

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa 15.9.2021 n. 596.

VISTO il ricorso presentato da Abele Barile in data 10.10.2021, presentato nei termini.

VISTA la L.R. n. 21/99 e, segnatamente gli:

Art. 15

“1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'articolo 3.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

DELIBERAZIONE N. 611 DEL 11.11.2021 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

2. Il perimetro di contribuenza che comprende le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1 è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e successive modifiche ed integrazioni.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualità di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. Contestualmente all'approvazione dello statuto consortile è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge ed allo statuto del consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile."

Art. 28

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto.

2. Per le proprietà in comunione il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio di voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di tre deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 29

1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.

2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 15, comma 6 l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

DELIBERAZIONE N. 611 DEL 11.11.2021 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO il vigente Statuto e, segnatamente gli:

ART. 6

1. I consorziati, come individuati dall'art. 15 della L.R. n. 21/1999 e s.m.i., eleggono gli Organi amministrativi del Consorzio e le Amministrazioni di gestione locale secondo la disciplina prevista nel Regolamento Elettorale approvato e/o modificato dal Consiglio dei Delegati.

ART. 7

1. Hanno diritto al voto i consorziati proprietari iscritti nel catasto consorziale che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, ivi compresi quelli che pagano un contributo inferiore al minimo stabilito per la riscossione annuale ed il cui pagamento viene raggruppato in più annualità.

2. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

3. Ai sensi dell'art. 20 della L. 11.2.1971, n. 11, in alternativa, hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale agli effetti dell'elettorato attivo e passivo, anche gli affittuari di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante da contratto, siano tenuti a pagare contributi consortili in luogo del proprietario e, pertanto, risultino dall'ultimo ruolo consorziale approvato a consuntivo.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti mentre per i falliti ed i sottoposti alla amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'Amministratore.

5. Per le proprietà in comunione, per le Società Semplici o di fatto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote tramite un'autocertificazione redatta dagli stessi interessati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e trasmessa alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

*6. Qualora la dichiarazione di cui al comma 5 sia mancante, il diritto di voto è esercitato dal contestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa oppure, in sostituzione, dal primo intestatario della proprietà **od, infine, producendo agli uffici l'originale della ricevuta di pagamento della bolletta o del ruolo esattoriale almeno 10 giorni prima delle elezioni, da uno degli altri intestatari.***

7. I consorziati votano presso il seggio elettorale individuato da regolamento elettorale sulla base del comune dove ricadono i terreni per i quali sono iscritti a ruolo.

*8. **In caso di terreni della stessa Ditta ricadenti in più Comuni il voto sarà esercitato una sola volta nel seggio in cui ricade il Comune dove è iscritta la maggior contribuzione.***

9. Si intende assente il primo intestatario della partita catastale quando risulti defunto oppure residente all'estero.

10. L'assenza può essere documentata con l'esibizione al Presidente del Seggio elettorale, del certificato di morte o di residenza all'estero, oppure della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o da altra documentazione equivalente rilasciata dalle competenti Autorità (Sindaco, Ambasciata, Consolato, ecc.) nonché dalla cartella esattoriale od avviso di pagamento.

SENTITO il Direttore che, relativamente a quanto sopra esposto in grassetto, evidenzia che:

- è il catasto consortile che individua ciascuna proprietà (Ditta catastale);



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

DELIBERAZIONE N. 611 DEL 11.11.2021 DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a ciascuna di esse (Ditta catastale) corrisponde “un” consorziato;
- ogni consorziato, come sopra definito, ha diritto a “un” voto;
- il voto viene espresso una sola volta, presso il Comune ove ricade la maggior contribuenza, qualora la “*stessa Ditta*” abbia terreni in Comuni diversi.

CONSIDERATO che la circostanza di pagare il contributo per proprietà (ditte catastali) differenti attribuisce al contribuente che ne fa parte con proprie quote, il solo diritto residuale di esercitare, per ciascuna di esse, il voto, ma non l'accorpamento del medesimo.

CONSIDERATO altresì che, a fronte di quanto sopra, il ricorso è solo parzialmente accoglibile e ciò con particolare riguardo alla ditta catastale “Barile Abele – Tagliabue Fulvia” che compare erroneamente distinta in due fasce di contribuenza per un mero errore materiale (data di nascita sbagliata) che ha indotto l'elaboratore a ritenere il “Barile Abele” che vi compare come due soggetti diversi, mentre invece è il medesimo, con ciò determinando la coincidenza della Ditta Catastale.

BARILE ABELE 27/08/1955 SAN GIACOMO VERCELLESE	ROVASENDA ARBORIO	2.554,89 €	3
TAGLIABUE FULVIA 08/10/1959 SAN GIACOMO VERCELLESE	SAN GIACOMO		

BARILE ABELE 27/08/1952 SAN GIACOMO VERCELLESE	ROVASENDA	397,23 €	2
TAGLIABUE FULVIA 08/10/1959 SAN GIACOMO VERCELLESE			

DELIBERA

- con voti contrari: 0
- con voti favorevoli: 3
- astenuti: 0

- di accogliere parzialmente il ricorso presentato da Abele Barile in data 10.10.2021, come meglio precisato nel corpo della presente deliberazione;
- di dare atto che questo accoglimento parziale:
 - a) comporta il cumulo della contribuenza della ditta 633, ammontante ad € 397,23 e ricadente nella fascia 2, alla contribuenza della ditta 634 ammontante ad € 2.554,89 e ricadente nella fascia 3, con conseguente aumento dell'importo della contribuenza della ditta 635 ad € 2.952,12.
 - b) comporta la riduzione delle ditte della fascia n. 2, che passano da 606 a 605, la riduzione della contribuenza totale della fascia 2 a € 307.757,21 e l'aumento della contribuenza totale della fascia 3 ad € 309.595,48 a parità di ditte.

IL PRESIDENTE
(Dino Assietti)
firmato
IL SEGRETARIO
(Alessandro Iacopino)
firmato



**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE**

**DELIBERAZIONE N. 611 DEL 11.11.2021
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull'Albo Consorziale On Line e vi rimarrà otto giorni consecutivi.

Vercelli, 16 novembre 2021

IL SEGRETARIO
(Alessandro Iacopino)
firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 28 dello Statuto consortile dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO
(Alessandro Iacopino)
firmato